



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Genova**

REPARTO OPERATIVO

Via Magazzini Generali, 4 - 16126 Genova - Tel. 010 2777385 - Fax 010 2777386 - VHF canale 16

[www.guardiacostiera.gov.it/genova](http://www.guardiacostiera.gov.it/genova)

**ORDINANZA N. 07/2019**

**Interdizione specchio acqueo per operazioni di bonifica rete da pesca abbandonata zona adiacente relitto della petroliera Amoco Milford Haven**

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

**VISTA** la propria Ordinanza n. 06/2019 in data 16.01.2019, concernente disposizioni in materia di sicurezza a seguito del rinvenimento di una rete abbandonata avvolta e incastrata nel fumaio del relitto della nave petroliera Amoco Milford Haven, pericolosa per coloro che vi si immergono.

**VISTI** gli artt. 17 del Codice della navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima.

**TENUTO CONTO** che nella giornata del 21.01.2019 avranno luogo le operazioni di bonifica relative alla rimozione di una rete da pesca abbandonata, avvolta ed incastrata nel fumaio e zona adiacente al sopraccitato relitto.

**RITENUTO NECESSARIO** interdire la zona di mare interessata dalle operazioni di bonifica suddette, per assicurare il massimo gradiente di sicurezza per i naviganti, gli operatori in attività in loco e per le unità in transito.

**RENDE NOTO**

che, a decorrere dalle ore 07.00 del 21.01.2019 e fino a termine esigenze, nella zona di mare antistante l'abitato di Arenzano (GE), in particolare nel punto di coordinate lat. 44° 22.3' N e long. 008° 42.1' E (DATUM WGS 84), avranno luogo operazioni di bonifica volte al recupero di una rete abbandonata, avvolta e incastrata nel fumaio del relitto della petroliera Amoco Milford Haven.

**ORDINA**

**Art. 1 – Interdizione specchio acqueo**

Il giorno 21.01.2019, dalle ore 07:00 fino a termine esigenze, nella zona di mare centrata sul punto di coordinate lat. 44° 22.3'N e long. 008° 42.1'E (DATUM WGS 84), con raggio di 0.5 miglia, sono vietati la navigazione, la balneazione, la pesca, la sosta, l'ancoraggio, il transito e qualunque altra attività connessa, direttamente o di riflesso, con l'uso del mare.

**Art. 2 - Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui al precedente art. 1, le unità della Capitaneria di porto - Guardia Costiera, delle Forze di polizia e militari in genere, in ragione del loro ufficio.

**Art. 3 – Norme sanzionatorie e diffusione**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/genova](http://www.guardiacostiera.gov.it/genova) e con ogni altro mezzo che ne assicuri la massima diffusione.

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164 e/o 1231 del Codice della navigazione e ai sensi dell'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005.

Genova, 18.01.2019

d'ordine  
**IL CAPO REPARTO OPERATIVO**  
C.V. (CP) Giuseppe BONELLI